

Ruolo della donna nelle Regole d'Ampezzo

di Alessandra Menardi

Recente è il dibattito sorto in merito alla posizione della donna nell'ambito dell'istituzione regoliera e del suo ordinamento.

Nelle comunità di montagna il ruolo della donna ha avuto una rilevanza primaria nella produzione agricola e pastorale, nonché nella gestione delle risorse familiari.

Dai documenti antichi si può notare una certa autonomia della donna in Ampezzo e in Cadore, spesso maggiore che altrove. All'epoca dei signori feudali, i Da Camino (1138-1337), si incontrano donne che hanno un feudo o vendono terreni, che fanno testamento o depongono nei processi.

Dai testamenti antichi risulta come spesso i beni venissero divisi in parti uguali tra tutti i figli e le figlie, a differenza della vicina Pusteria dove vigeva il maso chiuso. Quindi anche le figlie, oltre alla dote, disponevano liberamente di beni propri, che potevano vendere o testare, anche se in presenza del loro tutore.

Il problema della donna nella Regola si pone come un problema di rappresentanza della donna nel seno dell'istituzione, non di una mancanza di diritti o di esclusione totale. Rappresentanti sono sempre stati storicamente gli uomini, ma solo rappresentanti. Regoliera è sempre stata considerata la famiglia.

I Regolieri hanno solo il dovere di amministrare, gestire e trasmettere alle generazioni future questo patrimonio. Le donne hanno sempre avuto gli stessi diritti di famiglia, gli uomini ne hanno storicamente assunto gli oneri. Un tempo erano lavori e oneri anche gravosi, non certo potere.

Può essere interessante esaminare la posizione della donna nel diritto successorio, in stretta relazione con la partecipazione all'istituzione Regoliera. Sia in passato che nel presente la successione femminile ha un carattere che si definisce suppletivo rispetto a quella maschile.

Già dai documenti delle due Regole più antiche, quella di Lareto e di Ambrizola, si evince che i *participantes, habentes jus, consortes*, non erano e non sono le singole persone ma le famiglie, i fuochi, le *domus*, ossia i nuclei familiari residenti con casa nel paese e bestiame da mandare al pascolo.

Nel Laudo di Lareto del 1363 si stabilisce che quando la Regola vuol passare alle vie di fatto contro un usurpatore dei beni comuni, l'obbligo di partecipazione è di *unus pro quolibet foco*, uno solo per ogni famiglia. Altre volte è indicato che partecipa il *massarius et gubernator domus*.

Il *pater familias* era colui che aveva l'autorità nel seno della famiglia e la rappresentava: non a caso in un elenco dei consorti di Vinigo del 1289 si precisa che all'assemblea partecipa il *maior domus*, che quasi sempre era un uomo, ma non era escluso che *maior domus* potesse divenire anche la

donna, sia per disposizione testamentaria sia quale tutrice dei figli in caso di vedovanza.

Negli Statuti e nei Laudi antichi la consortia, indivisibile e inalienabile, era trasmessa ai discendenti maschi, risiedenti in paese; era trasmessa alla figlia o le figlie, che diventavano “ereditarie” o “da roba”, quando il padre moriva senza figli maschi, e alla vedova con figli minori fino alla maggiore età dei figli.

In entrambe i casi rimaneva regoliera se non si sposava o restava vedova senza figli e continuava a mandare avanti l’azienda paterna, senza però trasmettere il diritto ad altri. Se si sposava e andava a stare nella casa del marito perdeva i diritti, mentre se restava nella casa paterna e il marito veniva ad abitare con lei, manteneva la consortia e la trasmetteva anche in eredità ai figli. Anche allora spesso si faceva rappresentare dal marito; nella sentenza di Lareto del 1505 che vietava la vendita delle consortie troviamo infatti molti rappresentanti di queste “donne” (*Gedinus nomine Dorotee eius uxoris*).

Nel 1486 si aprì una causa tra donna Agnola e i regolieri di Lareto: Agnola pretendeva che i suoi eredi fossero accettati quali *consortem montium de Lareto*, mentre i Regolieri di Lareto non la volevano *maxime cum ipsa dona Agnola non habitaret super bonis quondam patris sui, se extra, in domo mariti* (perché era andata a stare a casa del marito, non consorte di Lareto). Nella sentenza approvata dal vicario i Regolieri di Lareto facevano le seguenti concessioni: donna Agnola e il marito potevano monticare 6 buoi se il marito continuava a vivere in casa col fratello; potevano monticare tutti gli animali se il marito si divideva dal fratello e formava un nuovo nucleo familiare, mentre Agnola e i suoi eredi sarebbero stati considerati veri consorti di Lareto se si trasferivano ad abitare sui beni del padre della donna.

In questo caso appare chiaro come per i Regolieri di Lareto fosse importante, non tanto il fatto che Agnola fosse una donna o che avesse sposato un non regoliere, quanto che si mantenesse il legame tra la consortia (ovvero il diritto di Regola) e il ceppo originario.

Molti secoli sono passati, molti sono i mutamenti avvenuti nella comunità ampezzana, come in altre comunità di montagna, sia sotto l’aspetto sociale che economico. Nella società attuale si è in parte perduto quel rapporto stretto che esisteva tra la comunità agricola e il territorio a disposizione.

In seno all’istituzione Regoliera la posizione femminile non è cambiata di molto. Nel Laudo (art. 7), attualmente in vigore, si dice che al Catasto Generale delle Regole d’Ampezzo «sono iscritti tutti i figli maschi discendenti da un consorte Regoliere. In mancanza di discendenti di sesso maschile, all’atto della morte del consorte Regoliere, vi sono iscritte le figlie, chiamate “ereditarie o “da roba”. Col matrimonio le figlie ereditarie conservano e trasmettono i diritti solamente se sono coniugate con Consorti Regolieri o loro discendenti.»

Si nota dunque come la successione femminile è suppletiva rispetto a quella maschile; inoltre la donna che sposa un non regoliere è privata dei diritti, mentre donna Agnola nel XV secolo manteneva i diritti andando ad abitare con il marito in casa del padre.

Il Laudo delle Regole Ampezzane risulta comunque più aperto alla figura femminile rispetto ad altri Laudi di comunità vicine, come alcuni regolamenti delle Regole del Comelico che considerano aventi diritto solo le vedove con almeno un figlio maschio a carico.

Il citato articolo 7 del Laudo delle Regole d'Ampezzo, che prevede in mancanza di discendenza maschile l'iscrizione delle figlie dette "ereditarie", ha costituito fino ad oggi un potenziamento dell'istituzione; in anni recenti in seno alle Regole Ampezzane sette donne sono diventate Marigo, che è il capo di una singola Regola, donne sono state chiamate a far parte delle Commissioni consultive e il collegio dei sindaci è attualmente presieduto da una donna.

Si impone comunque un adeguamento dell'ordinamento regoliero e una maggiore apertura verso un riconoscimento della parità uomo-donna che ormai avviene in tutte le sfere sociali, tenendo anche conto che la società attuale vede il formarsi di famiglie non più tradizionali: la donna oggi, nubile o separata, spesso costituisce famiglia a sé.

La Corte Costituzionale in un'ordinanza del 1988 ha affermato che non esiste incostituzionalità del Laudo e del Regolamento Regoliero in relazione all'articolo 3 Cost. che pone il principio dell'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso davanti alla legge, in quanto le comunioni familiari sono disciplinate da norme e consuetudini che assumono una posizione subordinata rispetto alla legge e non possono derogare alla stessa. Ciò nonostante va tenuto presente che sia la legge nazionale che Regionale (n.26/96) conferiscono alle comunioni familiari montane una forte valenza pubblica, amministrando e gestendo un patrimonio, quale quello dei boschi e dei pascoli, che va a beneficio di tutta la comunità.

La questione femminile non può essere, dunque, un fatto indifferente all'istituzione Regoliera.

La presenza femminile dovrà essere ripensata anche in funzione del mutato rapporto tra la comunità regoliera e il territorio, non più unicamente o prevalentemente in termini di produzione di risorse forestali o pascolive, ma anche di tutela ambientale e valorizzazione culturale del territorio.

La spinta verso una maggiore apertura dell'istituzione Regoliera all'emisfero femminile dovrà, però, pervenire solo dall'interno della stessa comunità regoliera, e non dovrà stravolgere una realtà secolare, ma porsi nel solco della tradizione e della consuetudine.

Non potrà toccare concetti fondamentali quali quello di famiglia o indivisibilità e inalienabilità dei beni, nonché il concetto di residenza quale legame tra la famiglia avente diritto e il territorio della proprietà collettiva.

La componente femminile sta dimostrando vivacità e dinamismo in grado di attivare importanti iniziative all'interno della società alpina.

La donna può dunque avere un ruolo importante nel futuro della comunità regoliera? Certamente sì: senza la presenza femminile molte delle componenti della cultura e delle tradizioni regoliere non hanno prospettive, soprattutto in un futuro dove il rapporto tra la comunità e il suo territorio sarà sempre più rivolto alla tutela e alla valorizzazione culturale e ambientale.

Oggi la valle d'Ampezzo vede un continuo calo dell'attività agro-silvo-pastorale; rimane, però, forte nella comunità il legame con le proprie tradizioni e con un territorio salvaguardato nei secoli. Il territorio di oggi è l'esito splendido di secolari scelte culturali e sociali, che le generazioni hanno saputo compiere. Compito futuro dei regolieri, uomini e donne assieme, sarà quello di sensibilizzare a un recupero della ruralità e alla salvaguardia del paesaggio agricolo e forestale.

Bibliografia di riferimento

Giuseppe Richebuono, *Cenni storici sulle Regole d'Ampezzo*, Regole d'Ampezzo, Cortina d'Ampezzo 2001.

Giuseppe Richebuono, *Storia d'Ampezzo*, La Cooperativa di Cortina, 1993.

Giandomenico Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore - secoli XIII e XIV*, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, 1982.

Marzia Ianese, tesi di laurea *Proprietà collettive e Regole del Comelico*, Università degli Studi di Trieste- Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2000-2001, cap. IV.

Emilio Romagnoli e Cesare Trebeschi, a cura di, *Comunioni Familiari Montane*, Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato Firenze, Paideia, Brescia 1975.

Emilio Romagnoli e Cesare Trebeschi, a cura di, *Comunioni Familiari Montane – Vol.II*, Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato Firenze, Paideia, Brescia 1992.